

OGGETTO: Bilancio e segnalazioni di vigilanza

Si trasmette, per opportuna informativa agli Associati, la roneata di Banca d'Italia avente ad oggetto "Bilancio e segnalazioni di vigilanza".

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
BANCA CARIGE	Marco CASALEGGIO	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. F. D'ANIELLO & ASSOCIATI	Lina LONGOBARDI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA SKYE	Direzione Generale	STUDIO LEGALE POLLINA	Pippo POLLINA
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	VISIAN STONE	Simona DI VARA
COFACE FACTORING ITALIA	Giuseppe PIGNATELLI		
CREDEMFACOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Direzione Generale		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Ferdinando BRANDI		



Rifer. a nota n.

del

Classificazione

Oggetto Bilancio e segnalazioni di vigilanza.

1. Chiarimenti

Sono qui pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte di banche e intermediari finanziari in ordine alle corrette modalità di rilevazione, in bilancio e nelle segnalazioni statistiche di vigilanza, di talune operazioni. Nell'acclusa nota tecnica sono riportate le relative risposte.

Con l'occasione si precisa che il criterio di classificazione per vita residua delle nuove esposizioni deteriorate, introdotto con il 9° aggiornamento del 2 febbraio 2011 della Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»", entrerà in vigore - analogamente a quanto previsto per le banche - a partire dalle segnalazioni riferite al 30.6.2011.

2. Informativa di dettaglio sui crediti in bonis

In calce alla Tabella A.1.2 "Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)" della Parte E della nota integrativa del bilancio gli intermediari bancari sono tenuti a fornire il dettaglio, per portafogli, delle "esposizioni in bonis", distinguendo tra esposizioni oggetto di rinegoziazione nell'ambito di Accordi collettivi (es. Accordo Quadro ABI-MEF) ed altre esposizioni. Per entrambe queste due categorie occorre fornire - in linea con quanto previsto dall'IFRS 7 "Financial Instruments: Disclosures", paragrafo 37, lettera a) - un'analisi dell'anzianità degli scaduti ⁽¹⁾. L'anzianità dello scaduto va calcolata tenendo conto delle indicazioni fornite al sistema con specifiche lettere di carattere generale con riferimento alle diverse iniziative intraprese dal sistema bancario (es. Accordo Quadro ABI-MEF).

¹ Si rammenta che l'IFRS 7, par. IG28 prevede, a titolo di esempio, la seguente ripartizione: attività scadute "sino a 3 mesi", "da oltre 3 mesi sino a 6 mesi", "da oltre 6 mesi - sino a 1 anno", "da oltre 1 anno".



BANCA D'ITALIA

EUROSISTEMA

Analoga informativa va fornita dagli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB nella nota integrativa, Parte D, Sezione 3.1 "Rischio di credito", Tabella 2.1 "Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti".

Le presenti informazioni sono fornite a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2010.



NOTA TECNICA

1. Operazioni di leasing finanziario e procedure concorsuali

E' stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza dei crediti di leasing finanziario in presenza di procedure concorsuali, alla luce dell'art. 72 quater introdotto con la riforma della legge fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come modificato dal d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006).

Ai sensi di tale articolo, in caso di fallimento dell'utilizzatore (locatario), al contratto di locazione finanziaria si applica l'articolo 72 relativo ai "rapporti pendenti". Secondo quest'ultima disposizione, nel caso di un contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, il curatore può decidere di subentrare nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal medesimo. In quest'ultima circostanza, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, l'art. 72 quater prevede che, nel caso di scioglimento del contratto, il locatore:

- a) ha diritto alla restituzione del bene;
- b) è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza positiva fra la somma ricavata dalla vendita o da altra allocazione del bene effettuata a valori di mercato e il credito residuo in linea capitale;
- c) ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza positiva fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che dal combinato disposto degli articoli 72 e 72 quater della Legge Fallimentare risulta che, in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il diritto alla restituzione del bene a favore del locatore non fa venir meno tanto il credito di quest'ultimo nei confronti del debitore (diritto ad insinuarsi nello stato passivo), quanto l'eventuale diritto di rimborso del debitore nei confronti del creditore (diritto alla restituzione del surplus riveniente dalla nuova allocazione del bene).

Ciò posto, si ritiene che sul piano sostanziale, con la restituzione del bene non sia esaurita ogni pretesa della società di leasing nei confronti del fallimento, ma venga fornita al locatore un'ulteriore forma di tutela per i crediti di leasing



finanziario, rispetto a quella costituita dal patrimonio netto del locatario.

Pertanto, ai fini della redazione del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza il bene locato restituito deve continuare ad essere assimilato a una "garanzia reale" a fronte del credito derivante dal contratto di leasing. Di conseguenza, anche in presenza della restituzione del bene, il locatore continuerà a segnalare un credito da locazione finanziaria verso il locatario.

Successivamente, se il bene verrà venduto/ricollocato ad un valore di mercato superiore al credito vantato verso il locatario, la differenza andrà registrata come un debito verso la procedura concorsuale. Viceversa, se il bene verrà venduto/ricollocato ad un valore di mercato inferiore al credito vantato verso il locatario, la differenza continuerà ad essere rilevata come un credito verso il locatario.

2. Fondi di terzi in amministrazione

Sono stati chiesti chiarimenti in merito ai corretti criteri di rilevazione nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e in bilancio dei fondi di terzi in amministrazione la cui gestione riveste natura di mero servizio, quando vi è assunzione di rischio, parziale o totale, a carico dell'intermediario.

Al riguardo, ai fini della rilevazione nella matrice dei conti si precisa che:

- poiché la gestione dei fondi riveste natura di mero servizio, i fondi ricevuti e i crediti erogati a valere su di essi non devono formare oggetto di rilevazione nelle voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale;
- l'assunzione di rischio, parziale o totale, a carico della banca va segnalata tra i crediti di firma - sottovoce 58070.14 ("Rapporti con la clientela - rapporti fuori bilancio: crediti di firma rilasciati: connessi con operazioni di natura finanziaria");
- le somme che per un limitato lasso di tempo rimangono nella piena disponibilità economico-finanziaria della banca devono essere ricondotte: a) nel passivo, nella sottovoce 58030.20 ("Debiti - verso clientela - conti correnti passivi - a vista") o nella sottovoce 58045.26 ("Altre passività - altre") a seconda che siano fruttifere o meno di interessi; b) nell'attivo, nelle specifiche voci di pertinenza in relazione ai concreti utilizzi;
- l'eventuale quota dei finanziamenti erogata dalla banca con proprie disponibilità va segnalata nella voce 58005.26 ("Finanziamenti: verso clientela: mutui");



- la commissione di intermediazione nella sottosezione II.5 "Altri dati statistici - Andamento conto economico" va segnalata: a) nella sottovoce 5270.06 ("Interessi attivi e proventi assimilati - clientela") per la quota corrispondente ai finanziamenti erogati dalla banca a fronte di proprie passività; b) nella sottovoce 5274.10 ("Commissioni attive - altri servizi") per la quota residua;
- la commissione di intermediazione nella sottosezione III.5 "Dati di bilancio - Conto economico: ricavi" va rilevata secondo i medesimi criteri previsti per il bilancio.

Ai fini della redazione del bilancio bancario si fa presente che:

- nel caso di fondi, la cui gestione rivesta natura di mero servizio, i fondi ricevuti e i crediti erogati a valere su di essi non devono formare oggetto di rilevazione nelle voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale;
- l'intero importo dei finanziamenti erogati con utilizzo di proprie disponibilità e la quota dei finanziamenti erogati con fondi messi a disposizione dagli enti pubblici con rischio a carico della banca devono essere indicati nella voce 70 dell'attivo, "Crediti verso clientela";
- l'intero importo dei fondi messi a disposizione dagli enti pubblici va rilevato nella voce 20 del passivo, "Debiti verso clientela";
- la commissione d'intermediazione va iscritta, per l'intero importo, nella voce 10 del conto economico, "Interessi attivi e proventi assimilati";
- in calce alla Tabella 7.1 "Crediti verso clientela: composizione merceologica" della nota integrativa Parte B, va fornita un'adeguata informativa sulla natura di tali operazioni.

Ai fini della compilazione delle segnalazioni statistiche e del bilancio gli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB applicano criteri coerenti con quelli previsti per il bilancio bancario (l'informativa sulla natura delle operazioni con fondi di terzi in amministrazione va fornita nell'apposita sezione di nota integrativa).

3. Crediti documentari

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle corrette modalità di rappresentazione nella matrice dei conti delle operazioni di sconto su aperture di credito documentarie all'importazione.



In particolare, l'operazione presa in esame si articola in due momenti:

- la prima fase in cui la banca su mandato del cliente importatore emette un credito documentario a favore di un esportatore estero (beneficiario), la cui data di regolamento è differita di "n" giorni rispetto ad una determinata data (di spedizione, di presentazione documenti etc.). Il contratto di credito documentario prevede una clausola in base alla quale la banca è obbligata, previa richiesta del beneficiario e presentazione da parte di quest'ultimo di documenti conformi a quanto contrattualmente definito, a scontare pro soluto l'importo nominale del credito documentario (o della presentazione) al tasso d'interesse contrattualmente stabilito;
- la seconda fase in cui il beneficiario presenta alla banca documenti conformi e in linea con i termini e le condizioni definiti contrattualmente, richiedendo il pagamento anticipato dell'importo del credito documentario. La banca alla medesima data accredita all'esportatore l'importo scontato pro soluto, mentre alla data di liquidazione del credito documentario addebita al cliente importatore l'importo facciale del credito documentario (o dell'ammontare utilizzato in caso di utilizzi parziali).

Al riguardo, ai fini della compilazione della matrice dei conti si precisa che:

- durante la prima fase la garanzia rilasciata, su ordine del cliente importatore, a favore dell'esportatore ad effettuare il pagamento, a fronte della presentazione da parte di quest'ultimo di specifici documenti, va segnalata nelle sottovoci 58070.10 ("Rapporti con clientela - rapporti fuori bilancio - crediti di firma rilasciati - connessi con operazioni di natura commerciale") e 58385.02 ("Garanzie rilasciate - crediti di firma - clientela - connessi con operazioni di natura commerciale"), rispettivamente delle Sezioni I ("Dati statistici mensili - Situazione patrimoniale: altre informazioni") e II ("Altri dati statistici - Dati patrimoniali - Parte seconda - Altri dati patrimoniali");
- nella seconda fase l'anzidetto credito di firma va annullato e, in luogo dello stesso, va segnalato un credito per cassa nei confronti del cliente importatore nella voce 58005.42 ("Finanziamenti - verso clientela - altri finanziamenti").

Analoghi criteri si applicano ai fini del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB.

4. Titoli di proprietà non iscritti nell'attivo



E' stato chiesto di conoscere se nella voce 58148 ("Titoli di proprietà non iscritti nell'attivo") della matrice dei conti devono essere segnalati anche i titoli ricevuti come *collateral*, laddove la banca ne acquisisca la piena disponibilità e possa utilizzarli per altra operatività.

In proposito, si fa presente che nella voce 58148 vanno segnalati i titoli di cui la banca ha acquisito la proprietà al mero scopo di ottenere una garanzia nonché, convenzionalmente, quelli ricevuti in garanzia, senza trasferimento del diritto di proprietà, di cui la banca può disporre secondo la disciplina applicata al rapporto.

5. Operazioni di fusione per unione

Con lettera n. 593929 del 4 agosto 2010 sono state fornite indicazioni circa le corrette modalità di rilevazione in bilancio, a fini comparativi, delle operazioni di fusione per incorporazione.

Successivamente sono stati chiesti chiarimenti in merito alle operazioni di fusione per unione. In particolare, è stato chiesto se occorra o meno fornire i dati comparativi relativi all'esercizio precedente (T-1), negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto nonché nelle tabelle di nota integrativa.

Al riguardo, si fa presente quanto segue:

- con riferimento agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, poiché l'operazione di fusione per unione dà origine ad una nuova entità giuridica, non devono essere forniti i dati comparativi relativi all'esercizio precedente (T-1); pertanto, la relativa colonna degli schemi di bilancio non deve essere avvalorata;
- relativamente al prospetto delle variazioni di patrimonio netto, non va inserita una nuova colonna, ma le consistenze iniziali della fusione vanno indicate nella colonna "Esistenze iniziali", specificando, in calce al prospetto, che trattasi di consistenze in essere alla data di costituzione della nuova società;
- nelle tabelle di nota integrativa, analogamente a quanto previsto per gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, non va avvalorata la colonna "T-1". Nelle tabelle relative alle variazioni annue, coerentemente con quanto detto per il prospetto delle variazioni del patrimonio netto (cfr. alinea precedente), occorre avvalorare la voce "Esistenze iniziali". Pertanto, diversamente da quanto precisato per le operazioni di fusione per incorporazione con la citata lettera n. 593929 del 4 agosto 2010, tra gli "Aumenti" non va inserita la sottovoce relativa alle operazioni di aggregazione aziendale;



- nella relazione sulla gestione va fornita ogni eventuale informativa che la banca ritenga utile per illustrare il passaggio dai pre-esistenti intermediari a quello nuovo.

6. Oneri funzionalmente connessi con il personale

È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione nel conto economico dei seguenti oneri:

- costi per polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti;
- costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- costi per vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta;
- costi per rimborsi chilometrici;
- costi per visite di check-up effettuate dai dipendenti.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che lo IAS 19 "Employee Benefits" (par. 7) definisce i "benefici per i dipendenti" come tutti i tipi di remunerazione erogati da un'impresa in cambio dell'attività lavorativa svolta dai propri dipendenti. Inoltre, il paragrafo 4 del medesimo principio contabile specifica che i benefici per i dipendenti di breve periodo comprendono, tra l'altro, i benefici in natura (quali assistenza medica, beni o servizi forniti gratuitamente o a costo ridotto, ecc.) a favore del personale in servizio.

Ciò premesso, si precisa che i suddetti costi formano oggetto di rilevazione nel bilancio bancario e delle società finanziarie nelle voci, rispettivamente, 150a) e 110a) "spese amministrative: spese per il personale" del conto economico.

7. Operazioni di provvista garantite

Con riferimento alle operazioni di provvista garantite con titoli non iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale (ad esempio, operazioni di pronti contro termine passive con sottostante titoli acquisiti nell'ambito di operazioni di pronti contro termine attive, ovvero, titoli derivanti da operazioni di "auto-cartolarizzazione") è stato chiesto di conoscere se nell'ambito della nota integrativa del bilancio occorra fornire un'informativa sui titoli dati in garanzia.

Al riguardo, si precisa che un'informativa sui titoli in esame va fornita in calce alla Tabella 2 "Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni" della Parte B, "Altre informazioni" della nota integrativa del bilancio. In particolare, i titoli vanno segnalati secondo le medesime modalità previste per



la voce di matrice dei conti 58148 e cioè includono anche, ad esempio, i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di prestito titoli ⁽²⁾.

Analoga informativa va fornita in bilancio dalle società finanziarie.

8. Operazioni di pronti contro termine passive a valere su titoli di propria emissione riacquistati

E' stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione nel bilancio bancario e finanziario delle operazioni di pronti contro termine passive con sottostante titoli di propria emissione riacquistati.

Al riguardo, si fa presente che, in analogia con quanto previsto per la matrice dei conti (cfr. Avvertenze Generali, Paragrafo "Riporti, pronti contro termine e prestito titoli"), le operazioni di pronti contro termine passive con sottostante titoli di propria emissione riacquistati sono da assimilare a un nuovo collocamento sul mercato di tali titoli, con impegno di rimborso alla scadenza dell'operazione di pct. Pertanto, le operazioni della specie devono essere rilevate nel passivo nell'ambito dei "Titoli in circolazione"; inoltre, dell'impegno di rimborso anticipato occorre tenere conto ai fini delle informative sul rischio di tasso di interesse e di liquidità di cui alla Parte E della nota integrativa.

Criteri analoghi si applicano alle controparti bancarie e finanziarie di tali operazioni pronti contro termine, che pertanto rilevano come "forma tecnica" i titoli acquisiti e non un finanziamento.

9. Strumenti finanziari strutturati

E' stato chiesto di conoscere se nelle sottovoci 1.1 "Titoli di debito - titoli strutturati" delle Tabelle 2.1 "Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica" e 3.1 "Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica" della Parte B, Sezioni 2 e 3 della nota integrativa del bilancio bancario, debbano essere ricondotti nella loro interezza i titoli strutturati non oggetto di scorporo della componente derivativa, in quanto valutati al *fair value*.

Al riguardo, si precisa che nelle anzidette sottovoci i titoli strutturati devono essere segnalati facendo riferimento al *fair value* del titolo nella sua interezza (cioè titolo "ospite" più derivato incorporato).

Analoghi criteri si applicano ai fini del bilancio delle società finanziarie.

² Si veda pure la risposta al quesito n. 4.



10. Contratti assicurativi di capitalizzazione e polizze assicurative di natura finanziaria "unit-linked" e "index-linked"

E' stato chiesto di conoscere se ai fini della nota integrativa del bilancio bancario e finanziario i contratti assicurativi di capitalizzazione e le polizze assicurative di natura finanziaria (ad esempio, "unit-linked" e "index-linked") debbano essere considerati come titoli di debito ovvero come finanziamenti.

Al riguardo, si precisa che ai fini del bilancio le fattispecie in argomento possono essere classificate come titoli di debito qualora rappresentino strumenti finanziari negoziabili; diversamente, andranno considerate come finanziamenti.

Per completezza di informazione, si precisa che nella Sezione I della matrice dei conti (e nelle voci della Sezione II da essa derivate) - per ragioni di continuità delle serie storiche dell'aggregato "impieghi" - i contratti assicurativi di capitalizzazione e le polizze assicurative di natura finanziaria devono essere sempre segnalati con la forma tecnica "finanziamenti".

11. Moneta elettronica

E' stato chiesto di conoscere in quale voce del passivo della Sezione I della matrice dei conti debbano essere segnalati i fondi, a spendibilità generalizzata, caricati su dispositivi elettronici (c.d. moneta elettronica).

Al riguardo, si fa presente che nel passivo della matrice dei conti (Sezione I) tali fondi vanno segnalati nelle sottovoci 58030.03 ("Debiti - verso banche centrali e banche: depositi: overnight: trasferibili") oppure 58030.17 ("Debiti - verso clientela: depositi overnight: trasferibili"), a seconda della controparte.

12. Rettifiche di valore su strumenti derivati finanziari

Nel caso di strumenti derivati finanziari in bonis, con riferimento alle Tabelle A.1.2, A.1.3 e A.1.6 della nota integrativa del bilancio bancario ("Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura", Sezione "Qualità del credito"), è stato chiesto di conoscere se debbano formare oggetto di rilevazione nella colonna "rettifiche di valore" le svalutazioni operate per tenere conto del rischio di controparte (ad es. "credit adjustment del fair value").

Al riguardo, si fa presente che tali rettifiche di valore non devono formare oggetto di autonoma rilevazione nelle citate tabelle della nota integrativa, in quanto il rischio di controparte è una delle componenti della complessiva



plus/minusvalenza da *fair value* del derivato. Pertanto, esse contribuiscono direttamente a determinare il valore indicato nella colonna "esposizione netta".

La segnalazione delle rettifiche di valore per il rischio di controparte, invece, è richiesta nel caso di strumenti derivati "deteriorati", in quanto si presuppone che in tali casi il rischio creditizio costituisca la componente preponderante della minusvalenza registrata sul derivato.

Analoghi criteri si applicano ai fini della redazione del bilancio delle società finanziarie.

13. Garanzie

È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione delle garanzie nelle Tabelle A.3.1 e A.3.2 della nota integrativa del bilancio bancario, Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura", Sezione A.3 "Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia".

In particolare, è stato chiesto se nelle colonne "garanzie reali" e "garanzie personali" debba essere sempre rilevato il *fair value* complessivo della garanzia oppure, nel caso in cui il *fair value* sia maggiore del "valore dell'esposizione netta", un importo sino a concorrenza dell'esposizione coperta.

Al riguardo, si conferma che il valore da segnalare è il *fair value* della garanzia reale o personale. Tuttavia, qualora il *fair value* sia di difficile determinazione e si faccia riferimento al valore contrattuale della garanzia, l'importo da segnalare è sino a concorrenza del "valore dell'esposizione netta".

14. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

Con riferimento al "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato" del bilancio bancario è stato chiesto di conoscere:

- 1) se le righe da "Capitale" ad "Utile/perdita di esercizio" comprendano i dati riferiti solo al gruppo, oppure anche ai "terzi";
- 2) le corrette modalità di rilevazione delle variazioni delle "riserve da valutazione" non derivanti dalla "redditività complessiva", ma da altre variazioni (ad esempio, aumento del capitale sociale mediante utilizzo della riserve da valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita, oppure acquisto di partecipazioni valutate al patrimonio netto).

Al riguardo, relativamente al quesito sub 1) si fa presente che le righe da "Capitale" ad "Utile/perdita di esercizio" comprendono i dati riferiti all'intera azienda, cioè sia del



gruppo sia di terzi. Si precisa altresì che, rispetto al precedente schema, l'apertura "gruppo"/"terzi" resta evidenziata, per le consistenze patrimoniali al 31.12.T₀, solo con riferimento all'importo complessivo del patrimonio netto (cfr. ultime due righe denominate, rispettivamente, "Patrimonio netto del gruppo" e "Patrimonio netto di terzi") e per le consistenze patrimoniali al 31.12.T₁, per ciascuna riga (cfr. ultime due colonne).

Con riferimento al quesito sub 2) si fa presente che le variazioni non derivanti dalla "redditività complessiva", ma da altre variazioni vanno rilevate in corrispondenza della colonna "Variazioni dell'esercizio - variazioni di riserve".

Analogo criterio si applica ai fini della redazione del bilancio delle società finanziarie.

15. Prospetto della redditività complessiva

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle corrette modalità di compilazione del "Prospetto della redditività complessiva" del bilancio bancario, con riferimento alla voce 80 "Attività non correnti in via di dismissione" e alla voce 100 "Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto".

Al riguardo, si fa presente che:

- la voce 80 "Attività non correnti in via di dismissione" include le variazioni di tutte le riserve da valutazione relative ad attività incluse nel "gruppo di attività e passività in via di dismissione" (ad esempio, quelle derivanti da attività finanziarie disponibili per la vendita);
- nella voce 100 "Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto" sono incluse le riserve da valutazione direttamente attribuibili alle società sottoposte ad influenza notevole o a controllo congiunto ed oggetto di valutazione col metodo del patrimonio netto (ad esempio, riserve da valutazione su attività finanziarie disponibili per la vendita). In tali casi, per importo al netto delle imposte s'intende il valore delle riserve nette come determinato nel bilancio della società oggetto di valutazione a patrimonio netto.

Analoghi criteri di rilevazione si applicano ai fini della redazione del bilancio delle società finanziarie.

16. Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

Con riferimento alle Tabelle A.1.1 e A.1.2 della nota integrativa del bilancio bancario, Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura", "Qualità del credito" è stato chiesto di conoscere come classificare i titoli



di debito disponibili per la vendita quando l'emittente versa in una situazione di "default", oppure quando l'emittente abbia in corso una ristrutturazione del debito.

È stato altresì chiesto di conoscere le modalità di calcolo dell'esposizione lorda e netta dei titoli di debito disponibili per la vendita deteriorati e in *bonis*.

Al riguardo, si fa presente quanto segue:

- nelle citate Tabelle A.1.1 e A.1.2 la classificazione dei titoli di debito disponibili per la vendita come deteriorati va operata sulla base delle condizioni previste nei paragrafi 58 - 62 dello IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurement*". Nel caso delle società bancarie e finanziarie appartenenti a un gruppo bancario (ovvero della singola banca non appartenente a gruppi) i titoli di debito deteriorati corrispondono a quelli classificati in sofferenza, incagliati, ristrutturati o scaduti deteriorati ai fini della matrice dei conti (cfr. Circolare n. 262, paragrafo "Definizioni", pag. 1.5.6);
- nella citata Tabella A.1.2 con riferimento ai titoli di debito disponibili per la vendita deteriorati l'esposizione lorda corrisponde al valore di bilancio al lordo delle relative rettifiche di valore specifiche ⁽³⁾, mentre l'esposizione netta è pari alla differenza tra l'esposizione lorda e le rettifiche di valore specifiche; relativamente ai titoli disponibili per la vendita in *bonis* l'esposizione lorda corrisponde al valore di bilancio al lordo delle eventuali rettifiche di valore di portafoglio, mentre l'esposizione netta è pari alla differenza tra l'esposizione lorda e le rettifiche di valore di portafoglio.

Coerenti criteri segnaletici si applicano ai fini della redazione del bilancio delle società finanziarie.

17. Covered bond

E' stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rappresentazione, nel bilancio bancario e nella matrice dei conti, del rischio cui è esposta la banca che ha concesso il finanziamento subordinato alla società veicolo nell'ambito di programmi di emissione di *covered bond* di gruppo, a fronte dell'eventuale inadempienza della banca emittente (tipicamente la capogruppo) i *covered bond*.

Inoltre, è stato chiesto di conoscere se nell'ambito delle operazioni in cui la banca *originator* è anche banca finanziatrice e banca emittente i *covered bond* le attività cedute debbano essere segnalate nella nota integrativa del bilancio bancario tra le "Attività costituite in garanzia di proprie passività e impegni".

³ Tale importo corrisponde al c.d. *acquisition cost* di cui al par. 68 del citato IAS 39.



Al riguardo, con riferimento al primo quesito, in coerenza con quanto previsto per la matrice dei conti (cfr. Avvertenze Generali, Paragrafo "Coverd bond"), ai fini della redazione del bilancio si precisa quanto segue:

- 1) qualora la banca finanziatrice, oltre ad essere diversa dalla banca emittente, non coincida nemmeno con la banca *originator*, deve rilevare nella nota integrativa la copertura del rischio di inadempienza della banca emittente nell'ambito delle garanzie di natura finanziaria rilasciate a banche (Parte B, Altre informazioni, Tabella 1 "Garanzie rilasciate e impegni", voce 1 a) "Garanzie rilasciate di natura finanziaria - banche);
- 2) qualora la banca finanziatrice sia diversa dalla banca emittente, ma coincida con la banca *originator*, la garanzia va segnalata nella nota integrativa nell'ambito delle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi (Parte B, Altre informazioni, Tabella 1 "Garanzie rilasciate e impegni", voce 5 "Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi").

Analoghi criteri segnaletici si applicano ai fini della matrice dei conti.

Relativamente al secondo quesito si fa presente che le attività cedute devono essere segnalate nella nota integrativa del bilancio bancario nella Parte B, Altre informazioni, Tabella 2 "Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni" (⁴).

⁴ Nella matrice dei conti non è prevista una voce relativa alle "attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni".